

in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del giudizio promosso dagli [REDACTED] [REDACTED] per mancato esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28;

nel merito, respingere, con ogni opportuna motivazione e statuizione, le domande tutte proposte nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. dagli [REDACTED] con l'atto di citazione in data 11 maggio 2017.

Con rifusione di spese e compenso di causa».

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della sentenza parziale pronunciata ex art. 281sexies cpc all'udienza del 22.01.2021 (n. 1268/2021), con la quale è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti convenuti in giudizio quali eredi di [REDACTED] [REDACTED] accertato che gli stessi avevano rinunciato all'eredità della *de cuius*, il presente giudizio è proseguito solo tra la parte attrice e la convenuta [REDACTED] [REDACTED] spa.

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità del giudizio per omessa mediazione; invero, come risulta dagli atti, prima dell'instaurazione del procedimento, parte attrice aveva correttamente avviato il procedimento di mediazione ex art. 5 D.L.vo 28/2010 nei confronti della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e della [REDACTED] [REDACTED] conclusosi con verbale negativo per mancata comparizione delle parti convenute.

Successivamente, essendo emerso che la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] era deceduta, gli [REDACTED] [REDACTED] (d'ora in avanti, per brevità, anche [REDACTED]) hanno evocato in giudizio gli eredi di quest'ultima (peraltro, poi, rivelatisi meri chiamati rinuncianti all'eredità); il GI, all'udienza del 7.02.2018, sull'eccezione sollevata esclusivamente dai convenuti [REDACTED] rimetteva le parti in mediazione, concedendo il termine di legge.

Risulta quindi corretto che la parte attrice, a seguito dell'ordine del Giudice, abbia instaurato il procedimento di mediazione solo nei confronti degli eredi [REDACTED] e non anche della [REDACTED] [REDACTED] in quanto soltanto i primi avevano sollevato l'eccezione di improcedibilità (che, lo si ricorda, è eccepibile o rilevabile d'ufficio solo entro la prima udienza di comparizione) e nei confronti della banca convenuta la procedura si era già svolta prima dell'instaurazione del giudizio; pertanto, non avrebbe avuto alcun senso ed alcuno scopo chiamare nuovamente la banca in mediazione, tanto più che le domande svolte



nei confronti degli eredi e dell'istituto di credito, per quanto connesse e dipendenti dal medesimo titolo, sono comunque tra loro distinte ed autonome ed hanno presupposti giuridici (*causae petendi*) diverse.

Del resto, l'istituto della mediazione (così come tutti gli strumenti di definizione alternativa delle controversie) ha una finalità deflattiva, mirando ad evitare, per quanto possibile, la stessa instaurazione di un giudizio contenzioso, ove sia possibile addivenire ad una soluzione conciliativa; una volta che la mediazione è già stata tentata nei confronti di una parte e che questa non ha manifestato alcuna disponibilità transattiva, non presentandosi nemmeno all'incontro, imporre di svolgere una nuova procedura nei confronti della stessa parte determinerebbe un effetto dilatorio, che è in contrasto con la ratio deflattiva (e quindi, in ultima analisi, anche acceleratoria) dell'istituto.

Passando al merito, a seguito della già citata sentenza parziale, il residuo oggetto del giudizio riguarda la domanda di responsabilità avanzata dagli [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] per aver consentito alla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] di prelevare tutte le somme (e i titoli, previo svincolo e monetizzazione degli stessi) depositati sul conto corrente intestato (rectius: cointestato) al *de cuius* [REDACTED] [REDACTED] con pregiudizio dei diritti dell'attrice, che era stata istituita (unitamente alla Comunità di Sant'Egidio, rimasta estranea al giudizio) legataria nel testamento olografo del sig. [REDACTED] proprio in relazione alle somme ed ai titoli depositati presso la banca convenuta.

È quindi evidente che, in base alle stesse allegazioni di parte attrice, una responsabilità della banca convenuta nei confronti del legatario può configurarsi esclusivamente nel caso in cui l'istituto di credito fosse a conoscenza (o, quanto meno, avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza) del legato in favore degli [REDACTED] infatti, sia che si ritenga la banca obbligata direttamente nei confronti del legatario, in tal modo configurando una responsabilità diretta di natura negoziale, sia che si ritenga onerato il solo erede (in base agli artt. 649 co. 3 e 662 c.c.), in tal modo potendosi ravvisare in capo alla banca depositaria dei beni legati, una responsabilità extracontrattuale, in entrambi i casi tale responsabilità può essere affermata soltanto se sia ravvisabile un dolo o una colpa, o comunque un fatto imputabile al soggetto.

Nel caso di specie, è documentale (e non contestato) che il conto corrente ed il deposito titoli oggetto della disposizione testamentaria, fossero cointestati al *de cuius* ed alla sig.ra



██████████ con firme disgiunte e, dunque, con possibilità di operare da parte di ciascuno dei titolari autonomamente.

Ne consegue che la ██████████ non aveva alcun potere né alcun motivo per rifiutare l'esecuzione degli ordini impartiti da un soggetto che era legittimo titolare del conto corrente, a meno che non fosse stata portata a conoscenza dell'esistenza del legato e della destinazione delle somme (almeno in parte), in favore dei legatari.

Tuttavia, dagli atti non risulta alcun elemento che consenta di affermare che la ██████████ fosse a conoscenza del legato in favore degli ██████████ se non prima della lettera di diffida inviata da questi ultimi nell'agosto 2014 (doc. C allegato all'atto di citazione), quando ormai erano stati già effettuati tutti i movimenti qui contestati dall'attrice ed il conto corrente non presentava più un saldo attivo; addirittura, prima di giugno 2011, la banca convenuta non era nemmeno a conoscenza del decesso del sig. ██████████ comunicatole con la lettera della stessa sig.ra ██████████ del 10.06.2011 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), nella quale però la signora si dichiarava erede universale del sig. ██████████ senza fare alcuna menzione né del testamento, né tanto meno del legato ivi disposto. Il testamento, inoltre, risulta pubblicato in data 31.05.2011, sicché, prima di tale data, era oggettivamente impossibile conoscerne l'esistenza ed il contenuto.

Non risulta da alcun altro elemento probatorio – nemmeno presuntivo – che la ██████████ fosse a conoscenza, quanto meno prima del gennaio 2012 (ultimo movimento che ha estinto il conto corrente), dell'esistenza del testamento e, in particolare, del legato in favore dell'attrice; né tale prova avrebbe potuto emergere dalle prove di cui è stata chiesta l'ammissione, di cui si conferma la inammissibilità, per i motivi già esposti nell'ordinanza del 22.01.2021.

Conclusivamente, non essendo ravvisabile alcuna responsabilità della banca convenuta, né a titolo contrattuale, né a titolo aquiliano, le domande di parte attrice devono essere rigettate (con ovvio assorbimento delle questioni ulteriori relative alla esatta individuazione dell'ammontare del legato).

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 6.500,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella



introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria ed € 2.500,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 37131/2017, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice nei confronti della convenuta [REDACTED] spa;
- condanna la parte attrice [REDACTED] alla refusione, in favore della parte convenuta [REDACTED] spa delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 8/06/2022.

Il Giudice

Dr. Mario Coderoni

